



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina	presidente
dott. Massimo Morandini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 18 / 2023, e precisamente nel **procedimento di concordato preventivo n. 18-2/ / 2023** instaurato su ricorso di:

HCB COLLECTION S.R.L. (c.f. 02284970411),

con l'avv. Armida Dal Bo e l'avv. Maria Laura Ficola;

DEBITORE

con l'opposizione di

MASTER GARDANT S.p.A., e

GARDENIA SPV S.R.L.,

entrambe con l'avv. Giuseppe Cinelli;

CREDITORI - OPPONENTI

* * *



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento della procedura.

Con ricorso depositato il 20.04.2023, la società debitrice HCB COLLECTION S.r.l. ha formulato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (regolarmente decisa e iscritta ex art. 120 bis c.c.i.i.) ai sensi degli artt. 40 e 44 c.c.i.i., con riserva di deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64 bis, comma 2, c.c.i.i., con contestuali istanze di conferma delle misure protettive ex artt. 54 e 55 c.c.i.i. e di sospensione ex art. 97 c.c.i.i. del contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile nel quale la debitrice svolge la sua attività d'impresa alberghiera sotto l'insegna "Hotel Chalet del Brenta".

A seguito di successive vicende modificative sul lato del concedente, l'attuale controparte del contratto di leasing in parola viene congiuntamente individuata in Master Gardant s.p.a. (quale cessionaria del contratto stesso, oltre che titolare dell'immobile, per mezzo del patrimonio destinato ex art. 2447 c.c. denominato "Cube Gardenia") e Gardenia spv s.r.l. (quale cessionaria del solo credito per i canoni; d'ora innanzi ci si riferirà a tale controparte come Master Gardant e Gardenia, ovvero anche "MGG").

Con decreto del 27.04.2023, pronunciato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.c.i.i., questo Tribunale ha fissato in giorni sessanta il termine per il deposito della domanda di omologazione del piano, nominato commissario giudiziale il dott. Mariano Zanolli, disposto gli obblighi informativi periodici e ordinato al debitore il versamento della somma di euro 20.000,00 per le spese di procedura nel termine perentorio di dieci giorni.

In data 04.05.2023, nel rispetto del termine prescritto, la debitrice ha provveduto al suddetto versamento mediante il deposito presso la cancelleria di questo Tribunale di un assegno circolare non trasferibile di euro 20.000,00.

Con decreto del 07.06.2023, in esito al relativo procedimento avvenuto nel



contraddittorio con la controparte, questo Tribunale ha rigettato l'istanza della debitrice di sospensione del contratto di leasing ex art. 97 c.c.i.i..

Con decreto di pari data, in accoglimento della relativa istanza della debitrice, questo Tribunale ha concesso una proroga di ulteriori sessanta giorni del termine ex art. 44 c.c.i.i..

In data 09.08.2023 la debitrice, con contestuale modifica della domanda ex art. 64 quater, commi 2 e 4, c.c.i.i. in quella di apertura della procedura di concordato preventivo (regolarmente decisa e iscritta ex art. 120 bis c.c.i.i.), ha depositato, nel rispetto del termine già fissato dal Tribunale, la proposta di concordato preventivo, con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 c.c.i.i..

Con ricorso depositato contestualmente, la debitrice ha chiesto la concessione di misure cautelari ex artt. 54 e 55 c.c.i.i. nei confronti di Master Gardant e Gardenia.

Con ricorso depositato lo stesso 09.08.2023, i creditori Master Gardant e Gardenia, congiuntamente, hanno formulato domanda di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i..

In data 07.09.2023 la debitrice ha depositato un'integrazione del piano di concordato preventivo, con un nuovo piano finanziario aggiornato e una nuova situazione patrimoniale revisionata.

Acquisito il parere del commissario giudiziale ex art. 47 c.c.i.i., con decreto del 04.10.2023 questo Tribunale ha disposto l'apertura del concordato preventivo della debitrice HCB Collection S.r.l., nominato giudice delegato il dott. Benedetto Sieff, confermato la nomina del dott. Mariano Zanolli quale commissario giudiziale, assegnato ai creditori termine dal 4 al 25 marzo 2024 per l'espressione del voto, fissato al 15 novembre 2023 il termine per la comunicazione ai creditori da parte del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.c.i.i. e fissato alla debitrice il



termine perentorio di quindici giorni per il deposito della somma di euro 16.000,00 a integrazione del fondo delle spese di procedura.

In data 17.10.2023, nel rispetto del termine prescritto, la debitrice ha provveduto al suddetto versamento mediante deposito presso la cancelleria di questo Tribunale di un assegno circolare non trasferibile di euro 16.000,00.

Con ordinanza del 10.10.2023, in esito al relativo procedimento avvenuto nel contraddittorio con la controparte, il giudice relatore ha pronunciato ordinanza cautelare ex art. 55 c.c.i.i. di inibizione *“a Master Gardant s.p.a, quale cessionaria del contratto di leasing immobiliare n. 8780, e a Gardenia SPV s.r.l., quale cessionaria del credito da esso riveniente, di conseguire o comunque di fare valere nella presente procedura concorsuale gli effetti di una eventuale risoluzione del contratto, per qualsivoglia titolo contrattuale o legale essa possa intervenire, in ragione del mancato pagamento dei canoni antecedenti alla domanda con riserva del debitore ex art. 44 c.c.i.i. (21.04.2023), così come ogni altra iniziativa o azione comunque volta o finalizzata alla restituzione dell’immobile”*.

Con successiva ordinanza del 14.12.2023 questo Tribunale, in formazione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto in data 24-25.10.2023 da Master Gardant e Gardenia avverso tale ordinanza cautelare.

In data 13.01.2024 la debitrice ha depositato (nel rispetto del termine di cui all’art. 105, comma 4 c.c.i.i.; v. decreto del giudice delegato del 17 gennaio 2024) una modifica alla proposta e al piano, in considerazione delle più lunghe tempistiche richieste per giungere all’omologa rispetto a quelle preventivate, anche in relazione alla necessità di perfezionare la definizione agevolata dei debiti rinvenienti da contenziosi tributari pendenti, con conseguente pagamento delle rate dovute sino alla nuova data stimata per l’omologa, nonché di richiedere l’autorizzazione al pagamento delle somme necessarie per accedere alla cd. *“rottamazione quater”*. La più lunga tempistica ha reso altresì necessario adeguare le somme stimate per i versamenti delle rate di leasing in prededuzione, nonché effettuare un’ulteriore



verifica della tenuta economica, patrimoniale e finanziaria del piano e dei fondi rischi stimati.

In data 19.01.2024 il commissario giudiziale ha depositato la sua Relazione particolareggiata, nel rispetto del termine di quarantacinque giorni prima della data iniziale del voto di cui all'art. 105, comma 1, c.c.i.i..

Successivamente non risultano depositate, nel rispetto dei termini di legge, né proposte concorrenti, né ulteriori modifiche alla proposta da parte della debitrice.

Con deposito del 22.01.2024 il commissario giudiziale ha segnalato l'assenza, in capo al professionista indipendente dott. Luca Bizzarri che ha reso le attestazioni di cui agli artt. 84, comma 5, e 87, comma 3 e 100 c.c.i.i., di uno dei due requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), c.c.i.i., ossia l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, introdotto dallo stesso codice della crisi con l'art. 356, pur risultando iscritto nel registro dei revisori legali. Contestualmente, il commissario giudiziale ha segnalato l'intenzione della debitrice di emendare il difetto, avendo già provveduto ad incaricare il dott. Roberto Piersantini di Terni, quale nuovo attestatore in possesso di tutti i requisiti.

Con successivo provvedimento del 26.01.2024, il giudice delegato ha assegnato al debitore termine sino al 09.02.2024 *"per provvedere ad integrare la documentazione in vista della votazione dei creditori"*.

In data 08.02.2024 la debitrice ha provveduto al deposito della relazione di attestazione da parte di un professionista munito del suddetto requisito, ossia il dott. Roberto Piersantini, sia in relazione alla proposta e al piano originari che a quelli successivamente modificati.

In data 16.02.2024 il commissario giudiziale ha depositato la propria Relazione integrativa ex art. 107, comma 3, c.c.i.i., che in pari data risulta anche essere stata trasmessa a tutti i creditori e alla debitrice, oltre che ai soci di quest'ultima, quali soggetti ricompresi in apposita classe votante. A tale Relazione è stato allegato, ai soli



fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.

In data 26.02.2024 il commissario giudiziale ha depositato la propria Relazione definitiva ex art. 107, comma 6, c.c.i.i., nella quale, tra l'altro, è stato segnalato che, entro il termine previsto dall'art. 107, comma 4, c.c.i.i., ovvero almeno dieci giorni prima del 04.03.2024, data iniziale stabilita per il voto, sono pervenute delle osservazioni da parte di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Riscossione e contestazioni da parte di Studio Associato Mainardi Tasini e di Master Gardant e Gardenia.

Con provvedimento del 28.02.2024 il giudice delegato, a fronte delle memorie difensive depositate al riguardo dalla debitrice, ha preso posizione sulle suddette osservazioni e contestazioni, dichiarando inammissibili le seconde e confermando l'elenco dei creditori stilato dal commissario giudiziale ai fini del voto.

In data 26.03.2024 il commissario giudiziale ha depositato la propria Relazione ex art. 110, comma 1, c.c.i.i. sull'esito delle operazioni di voto, in cui è stato evidenziato che il concordato in continuità diretta non è stato approvato, non avendo votato a favore tutte le classi, contestualmente segnalando, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 112, comma 2, c.c.i.i., che la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui sei classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione (classi 3, 4, 5, 6, 7 e 8).

In data 27.03.2024 la debitrice ha depositato richiesta di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.c.i.i.:

Ai sensi dell'art. 48 c.c.i.i., questo Tribunale, con decreto del 28.03.2024, ha fissato l'udienza per il giorno 08.05.2024, a ore 10.15, disponendo l'iscrizione del decreto stesso presso l'Ufficio del registro delle imprese di Trento e la sua notificazione, a cura della debitrice, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti entro il 05.04.2024. Con successivo decreto integrativo del 03.04.2024 questo Tribunale, preso



atto che il piano di concordato prevede la eventuale trasformazione della debitrice in società per azioni, ha disposto la pubblicazione del piano stesso presso l'Ufficio del registro delle imprese di Trento, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.c.i.i., assicurando il rispetto del termine ivi previsto.

La debitrice ha provveduto, entro il termine prescritto, a notificare i sopra richiamati decreti del Tribunale al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.

Risultano altresì effettuate le disposte pubblicazioni presso il registro delle imprese (v. allegato 1 al parere motivato del commissario giudiziale ex art. 48 c.c.i.i.).

Nel rispetto dei termini di cui all'art. 48, comma 2, c.c.i.i.: Master Gardant e Gardenia hanno presentato opposizione all'omologazione, con memorie depositate il 26.04.2024; il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere il 03.05.2024; la debitrice ha depositato le proprie memorie il 06.05.2024.

2. Regolarità della procedura.

Secondo quanto riepilogato al paragrafo che precede, va riscontrata la regolarità della procedura sino alle soglie del presente giudizio di omologazione, in concordanza con quanto già costantemente verificato nel corso della procedura da parte del Tribunale, del giudice delegato e del commissario giudiziale, e come confermato, da ultimo, dal commissario giudiziale nel suo parere motivato.

Va aggiunto che la debitrice – come risulta dalla consultazione del fascicolo e' come da ultimo confermato dal commissario giudiziale – ha regolarmente ottemperato agli obblighi informativi periodici prescritti dal Tribunale, mediante la redazione e il deposito, a cadenza mensile, di rendicontazioni, preventivamente inviate al commissario giudiziale, corredate di aggiornate relazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ai fini anche della successiva iscrizione al registro delle imprese.

Ogni altra questione, per quanto afferente in senso lato anche al tema della regolarità della procedura, verrà affrontata in sede di verifica dell'ammissibilità della proposta



di concordato.

3. Esito della votazione.

Come già riferito dal commissario giudiziale nella sua relazione sull'esito delle operazioni di voto depositata il 26.03.2024, la proposta di concordato ha riportato il voto favorevole di nove classi (ossia le classi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14), su dodici votanti.

Da ciò consegue che il concordato proposto dalla debitrice non può dirsi approvato, mancando il voto favorevole di tutte le classi, come richiesto dall'art. 109, comma 5, c.c.i.i..



Non vi sono rilievi in ordine alla regolarità della procedura di voto, né sono emersi elementi che inducano a dubitare che l'espressione del voto sia stata libera e informata.

E' appena il caso di ricordare che la convenienza economica del piano e la previsione che esso potrà realizzarsi – in sintesi: la sua fattibilità economica – sono profili sottratti al sindacato del giudice e lasciati alla libera valutazione dei creditori.

In tal senso, i dati e le valutazioni forniti dal debitore, dal professionista indipendente attestatore e dal commissario giudiziale costituiscono la principale e più importante fonte di informazione per i creditori, mettendo ciascuno di essi nelle condizioni di apprezzare la convenienza e la fattibilità del piano e, dunque, di esprimere un voto adeguatamente informato (a fronte di una diligente lettura della documentazione disponibile, a cominciare dalla relazione particolareggiata del commissario giudiziale, e ferma l'autoresponsabilità di ciascuno di essi nell'approfondire i singoli aspetti).

A fronte della mancata approvazione del concordato, la debitrice ha chiesto comunque l'omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.c.i.i..

3.1. Non è degna di seguito la richiesta della debitrice di esclusione dal voto di MGG, parte creditrice da sola collocata nella classe 13 (v. infra), per conflitto di interessi.

Per quanto sia difficilmente revocabile in dubbio che la debitrice si ponga in una condizione di dipendenza economica rispetto a MGG, per l'ovvia considerazione che la disponibilità dell'immobile alberghiero segna il destino stesso dell'impresa condotta dalla debitrice, e sebbene ciò possa avere dei significativi risvolti in ordine ai doveri comportamentali che il diritto impone a chi detiene una posizione di predominanza nei rapporti tra imprese (a cominciare da quanto prevede la l. n. 192 del 1998), non di meno non si vede la pertinenza di tali considerazioni con il tema posto.



Il conflitto di interessi è infatti una condizione ravvisabile in capo a coloro che assumano una posizione di interesse coincidente o almeno in parte significativamente sovrapponibile a quella del debitore, sì che il voto può ritenersi determinato, in misura prevalente, da tale posizione di cointeressenza.

All'opposto, MGG riveste in partenza, cioè già in ragione del rapporto contrattuale di leasing, una posizione d'interesse in tensione con quella della debitrice, tanto da essersi infine manifestata in termini nettamente antagonisti nell'ambito della presente procedura.

Va pertanto confermato l'elenco dei creditori legittimati al voto così come predisposto dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 107, comma 3, c.c.i.i., già provvisoriamente avvallato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 108 c.c.i.i. con provvedimento del 28 febbraio 2024.

4. Ammissibilità della proposta.

Fermo quanto già detto in punto di regolarità della procedura, in punto di ammissibilità della proposta non emergono rilievi rispetto a quanto già verificato da questo Tribunale in fase di apertura della procedura di concordato preventivo, e in particolare: si conferma, alla stregua di quanto pacificamente emerge dai dati contabili, che la debitrice non è qualificabile come imprenditore minore, non presentando congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i.; non vi sono dubbi in ordine alla competenza di questo Tribunale, che si radica in ragione della collocazione nel proprio circondario della sede legale della società debitrice risultante dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, c.c.i.i.; non vi sono rilievi quanto alla regolare assunzione e pubblicazione, ai sensi dell'art. 121 bis c.c.i.i., della decisione dell'accesso allo strumento di regolazione delle crisi, così come in seguito declinata nei contenuti della proposta e del piano di concordato preventivo, anche in riferimento alle successive modifiche, né quanto alla sottoscrizione della domanda di



accesso ai sensi del medesimo articolo; non sono emerse carenze nella documentazione presentata ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i..

4.1. Sullo specifico aspetto delle relazioni di attestazione, emerge la questione della originaria carenza, in capo al professionista indipendente che ha reso le attestazioni previste dalla legge (artt. 84, comma 5, e 87, comma 3 e 100 c.c.i.i.), del requisito della iscrizione nell'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese (ex art. 2, lett. o), n. 1), c.c.i.i.).

Il difetto è stato rilevato dal commissario giudiziale e prontamente emendato dalla debitrice nel corso della procedura, come già si è dato conto (par. 1).

In correlazione all'originaria carenza del requisito in parola, le opposenti Master Gardant e Gardenia sostengono la tesi dell'inammissibilità della proposta di concordato.

Ritiene tuttavia questo Tribunale che tale tesi non può essere meritevole di seguito.

Nel proprio decreto del 26.01.2024 il giudice delegato, a fronte della segnalazione del difetto da parte del commissario giudiziale, ha assegnato alla debitrice un termine *“sino al 9 febbraio 2024 per provvedere ad integrare la documentazione in vista della votazione dei creditori, così come stabilita dal 4 al 25 marzo 2024”*. Tanto il giudice delegato ha fatto nella consapevolezza che ogni decisione al riguardo compete infine a questa autorità in formazione collegiale (lo stesso giudice delegato premette *“che il Tribunale, dopo l'iniziale scrutinio (art. 47 c.c.i.i.), e in vista di quello finale (art. 112, lett. a), c.c.i.i.) in sede di omologazione, verifica costantemente la regolarità della procedura nel corso della medesima*), per lasciarla – con decisione condivisibile – alla presente sede di scrutinio finale, là dove ragioni di concentrazione della decisione in funzione della celerità e del contenimento dei tempi procedurali – particolarmente avvertite in materia – sconsigliano di dare inizio al procedimento incidentale di inammissibilità, ex art. 47, comma 4, c.c.i.i., nelle fasi finali della procedura.



Nel termine concesso, la debitrice ha provveduto al deposito delle relazioni di attestazione provenienti da un professionista munito del requisito prima mancante, ossia il dott. Roberto Piersantini.

Orbene, questo Tribunale, concordando con le considerazioni già svolte dal giudice delegato nel citato provvedimento, ritiene che al debitore, secondo un paradigma ripreso in più punti dal codice (artt. 44, comma 2; 47, comma 4; 106), va riconosciuta la possibilità di porre rimedio ai difetti che dovessero essere riscontrati nel corso della procedura, anche mediante nuove produzioni documentali (art. 47, comma 4 c.c.i.i.), sempre che ciò sia consentito dallo stato della procedura e sia salvaguardato lo scopo in funzione del quale è previsto il requisito legale di forma omesso, secondo il principio dell'irrelevanza delle nullità in presenza del raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).

Nel caso di specie, tenendo presente che le relazioni di attestazione concorrono ad assicurare la corretta formazione del consenso da parte dei creditori, deve ritenersi che il difetto è stato utilmente emendato, evitando qualsivoglia svolgimento disfunzionale della procedura. Depongono in tal senso le seguenti concorrenti ragioni: a) il fatto che il debitore ha depositato le relazioni di attestazione il 09.02.2024, non solo con largo anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di voto (stabilite per il 04.03.2024), ma altresì prima della scadenza del termine per la comunicazione ai creditori, da parte del commissario giudiziale, di cui all'art. 107, comma 3, c.c.i.i., quale cruciale momento che segna l'inizio della fase del contraddittorio sulle operazioni di voto; e va aggiunto che in tale comunicazione opportunamente lo stesso commissario ha dato conto dell'avvenuto deposito delle nuove attestazioni a firma del dott. Roberto Piersantini, con ciò assicurando l'integrità, anche sotto tale aspetto, dell'informazione da rendere ai creditori, e al contempo la trasparenza in ordine allo svolgimento della procedura; b) il fatto che le nuove attestazioni, oltre ad essere esaustive e complete al pari delle precedenti a firma del dott. Luca Bizzarri (profilo peraltro non contestato dalle opposenti),



confermino integralmente le risultanze contenute in quelle precedenti (come messo in rilievo dal commissario giudiziale nella suddetta comunicazione ex art. 107, comma 3, c.c.i.i.), il che consente di tracciare una linea di continuità rispetto alla sostanza dei contenuti che, sin dall'inizio, sono stati veicolati all'indirizzo dei creditori ai fini della loro corretta informazione in funzione dell'espressione del voto.

4.2. Quanto alla verifica della corretta predisposizione delle attestazioni, le medesime risultano corrispondenti al tipo prefigurato dal legislatore, estendendosi in maniera strutturata e articolata su tutti i profili della indagine richiesta con spirito di completezza, e recando in maniera chiara e intellegibile l'illustrazione delle verifiche effettuate, della metodologia impiegata e dei criteri seguiti, senza mai appiattirsi sulle informazioni fornite dal debitore, bensì mirando a fornire una autonoma valutazione derivante da una parallela attività di verifica e controllo.

Non viene in rilievo alcuna ragione di critica sul piano metodologico, né emergono elementi di incongruenza o di illogicità delle valutazioni compiute dal professionista indipendente o delle motivazioni dal medesimo addotte a sostegno della sua analisi, premendosi ricordare che, sul punto, compete a questo Tribunale un controllo non di merito, ma di metodo, riferito all'attendibilità del *modus operandi* seguito dal professionista stesso.

Ciò va detto in riferimento a tutte le relazioni di attestazione depositate dalla debitrice, sia quelle iniziali a firma del dott. Luca Bizzarri, sia quelle successive a firma del dott. Roberto Piersantini, queste ultime – come già rilevato – sovrapponibili e sostanzialmente coincidenti, quanto ai contenuti e alle conclusioni che recano, alle prime.

Le relazioni di attestazione appaiono pertanto idonee a svolgere la funzione che è loro propria, ossia quella di fornire elementi di valutazione finalizzati a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori.

5. Contenuti della proposta e del piano.



La debitrice propone un concordato in continuità aziendale diretta. L'attività d'impresa consiste nella gestione dell'albergo denominato "Hotel Chalet del Brenta", sito in Madonna di Campiglio, nell'immobile a destinazione alberghiera oggetto del rapporto leasing intercorrente con Master Gardant e Gardenia.

L'obiettivo della proposta concordataria è quello di risolvere lo stato di crisi in cui versa la società, così come risultante dalla relazione particolareggiata del commissario giudiziale (alla cui lettura di rimanda per comprendere i molteplici fattori che hanno condotto a tale crisi), con un patrimonio netto che al 20.04.2023 – giorno di deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza – ha assunto un valore negativo per euro 3.639.082,87.

La proposta si fonda essenzialmente sulla falcidia di taluni creditori e la rimodulazione del debito rinveniente dal rapporto di leasing dell'immobile alberghiero.

Come fatto rilevare dal commissario giudiziale nella relazione particolareggiata e, da ultimo, nel proprio motivato parere, il piano su cui si basa la proposta è frutto di una *"analisi puntuale dell'andamento dei ricavi e dei costi negli anni precedenti, dei fatturati e della redditività dei principali competitors sul mercato di Madonna di Campiglio, delle prospettive del mercato in generale e di quelle del turismo locale in particolare"* (v. p. 10 parere citato).

Con l'esecuzione del concordato la debitrice conta di portare in terreno positivo il suo patrimonio netto, soprattutto grazie alle sopravvenienze attive correlate alla stessa regolazione concordataria dei debiti: la prima, di euro 3.306.047,10, generata in corrispondenza della falcidia dei debiti; la seconda, di euro 1.808.812,26, generata dal ricalcolo del rateo passivo relativo al contratto di leasing. Secondo gli auspici del piano concordatario, tali sopravvenienze dovrebbero essere in grado di portare il patrimonio in positivo già nell'esercizio in chiusura al 30.09.2024.

Il piano si sviluppa nei cinque esercizi successivi a quello in chiusura al 30.09.2023,



ovvero sino al 30.09.2028.

Quale immediato effetto dell'omologazione, il piano prevede la modifica dello statuto sociale in coincidenza della ricostituzione del capitale sociale – già oggetto di perdita – al suo minimo legale.

All'eventuale verificarsi di scostamenti negativi rispetto al fabbisogno concordatario, e al fine di assicurare l'adempimento del concordato, il piano conferisce all'organo amministrativo il potere di decidere aumenti di capitale sociale, in denaro, nonché di dare corso all'operazione di trasformazione della società in società per azioni, con aumento di capitale di euro 50.000,00 e con lo scopo di poter accedere al prestito obbligazionario.

Non sono previsti nuovi finanziamenti.

Risulta rispettato l'art. 84, comma 6, c.c.i.i., atteso che il piano prevede che la quota di liquidità corrispondente al valore di liquidazione venga distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (*absolute priority rule*), mentre risultano al contempo rispettati i criteri che si sintetizzano nella *relative priority rule* quanto alla quota eccedente tale valore e riconducibile alla continuità aziendale, ossia il surplus concordatario, atteso che – come meglio si vedrà in punto di verifica della corretta formazione delle classi – ai creditori, così come inseriti nelle varie classi, è destinato un trattamento pari a quello riservato ai creditori delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello riservato ai creditori delle classi di grado inferiore. Ai lavoratori dipendenti e agli istituti titolari di crediti per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ex art. 2116 c.c., è riservato l'integrale pagamento, secondo un criterio di *absolute priority rule*, anche in relazione al surplus concordatario, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 84, comma 7, c.c.i.i..

Una specifica considerazione merita il trattamento riservato dalla proposta ai crediti rinvenienti dal rapporto di leasing immobiliare e intestati a MGG. Si prevede la falcidia, con pagamento nella misura del 10%, dei crediti sorti "ante" procedura,



considerati chirografari, e il pagamento integrale dei crediti sorti in corso di procedura. Rimane impregiudicato il contenzioso giudiziale in corso tra le parti. A partire dalla rata del mese immediatamente successivo all'omologa (rata di giugno 2024), nel corso del concordato e, comunque, sino alla naturale scadenza del contratto, la debitrice prevede versamenti mensili di euro 55.000,00 (oltre IVA) a valere sulle singole rate; la residua quota capitale non sostenibile viene accodata e unita alla rata di riscatto alla scadenza. La proposta concordataria prevede anche il pagamento al concedente MGG della somma di euro 500.000,00 (oltre IVA) a fronteggiare il debito contestato e correlato alle indicizzazioni passive maturate dal 21.04.2023 fino alla data dell'omologa, con esclusione di qualsiasi ulteriore indicizzazione sui canoni successivi all'omologa; il pagamento è previsto in cinque rate di euro 122.000,00 (IVA compresa) alle date del 31.05.2024, 30.06.2024, 31.08.2024, 31.10.2024 e 30.11.2024; la debitrice attribuisce a tali importi la natura prededucibile chirografaria, al pari del credito per canoni di leasing maturati in misura fissa dalla data della domanda con riserva (21.04.2023) sino alla data dell'eventuale omologa. A garanzia degli obblighi scadenti successivamente al 30.09.2028, compresi maxi-rata finale e riscatto, si prevede nel piano un vincolo di non distribuzione della riserva di patrimonio netto che verrebbe a costituirsi grazie alle sopravvenienze attive conseguenti all'omologa e successivamente ad alimentarsi dei risultati correlati alla continuità aziendale. La debitrice evidenzia che la proposta consente a MGG di recuperare l'intero capitale erogato, fatta salva la quota capitale scaduta prima della domanda e trattata tra i debiti concorsuali, unitamente agli interessi sulle rate scadute. Gli importi complessivamente riconosciuti dal piano a MGG sono superiori al valore commerciale dell'immobile, pari ad euro 12.300.000,00. Si tratta del valore del compendio immobiliare, al netto del valore dei beni mobili ivi contenuti, nell'attuale condizione e destinazione, così come attribuito dall'ing. Antonio Armani nella sua relazione di stima datata 12.04.2023, depositata dalla debitrice (doc. 24 allegato alla proposta).



Ciò detto, a questo Tribunale non è dato rilevare, anche sulla base della relazione del commissario giudiziale, alcun profilo di incompatibilità della proposta e del piano con norme inderogabili.

Nemmeno può dirsi che il piano *“sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”* (art. 47, comma 1, lett. b), c.c.i.i.), ovvero che esso sia *“privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”* (art. 112, lett. f), c.c.i.i.).

E’ bene precisare che il presente sindacato giurisdizionale consiste in una valutazione in termini non negativi, ossia basata su criteri di assenza di profili di irragionevolezza della prospettiva offerta dal debitore. E’ diversamente sottratta al presente sindacato una valutazione in termini positivi circa il buon esito della procedura, ossia la ricerca e il vaglio, in termini affermativi, delle concrete probabilità di successo della proposta, così come la valutazione delle effettive potenzialità del piano.

In tal senso, ogni qual volta venga in discussione un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità o possibilità di errore, del relativo rischio devono farsi esclusivo carico i creditori.

Ciò chiarito, non emerge alcun aspetto – rilevabile *prima facie*, magari per illogicità o palese intrinseca incongruenza dei dati riportati dalla debitrice – di manifesta irrealizzabilità del piano o di una palese inidoneità della continuità ipotizzata a conseguire gli obiettivi della conservazione dei valori aziendali e della soddisfazione dei creditori nella misura proposta.

5.1. Sul tema della fattibilità del piano, pur muovendo dalle medesime premesse in ordine al metodo e ai contenuti del vaglio che compete a questo giudice, le opposenti formulano rilievi non coerenti né pertinenti rispetto a tali premesse.

La doglianza delle opposenti appare incentrata sul rilievo che il piano concordatario offre una proiezione (cinque anni) molto inferiore rispetto alla durata del contratto di



leasing, il quale andrebbe in scadenza nel giugno 2034. In questo contesto, le opposenti lamentano che la debitrice non avrebbe offerto adeguate proiezioni economiche finanziarie rispetto all'adempimento del contratto di leasing su tutta la sua durata, avuto particolare riguardo alla capacità di esercitare il diritto di opzione di finale acquisto dell'immobile alberghiero, ipotesi che sarebbe da escludere, secondo le proiezioni finanziarie delle opposenti (così come basate sugli accertamenti dalle medesime commissionati alla dott.ssa Cristiana Annibaldi, doc. 56C allegato alle memorie di opposizione). Ciò comprometterebbe, in tesi delle opposenti, l'unica possibilità per la debitrice di salvaguardare i valori aziendali.

Si tratta di argomenti fuorvianti rispetto all'indagine da compiersi in questa sede.

Preme anzitutto osservare che il piano concordatario si sviluppa sino all'auspicato risanamento della debitrice, ossia rispetto al suo naturale orizzonte, in ossequio alla funzione stessa della procedura di soluzione della crisi intrapresa dalla debitrice. Non si vede, per converso, per quale ragione il piano concordatario dovrebbe assumere come orizzonte l'adempimento del contratto di leasing per tutta la sua durata, trattandosi di una singola risorsa aziendale, per quanto di centrale ed essenziale importanza.

Si aggiunga che il piano si proietta per una durata di cinque anni, ossia un tempo oltre il quale è da ritenere difficilmente ragionevole fare proiezioni di tipo economico e finanziario. E' per converso da ritenere irragionevole la pretesa delle opposenti di strutturare un piano su una durata sino a giugno 2034.

La debitrice, in estrema sintesi, propone un percorso di soluzione della crisi proiettato su di un piano di cinque anni, in buona parte basato sulla ristrutturazione dei debiti rinvenienti dal rapporto di leasing, auspicando che, al termine di tale percorso, l'impresa sia risanata e possa dunque procedere nella sua attività a tempo indeterminato, dando un seguito anche al rapporto di leasing.

La fattibilità va necessariamente saggiata rispetto a tale proiezione, come s'è fatto



nella presente sede.

Non si vede, in tale contesto e rispetto alle proiezioni del piano concordatario, e precisamente rispetto alla salvaguardia dei valori aziendali, quale rilevanza, e prima ancora quale pertinenza possa assumere la capacità della debitrice di esercitare il diritto di opzione e, dunque, di riscattare l'immobile alberghiero.

La soluzione della crisi va infatti saggiata rispetto alla continuità aziendale (secondo un'espressione legislativa precisamente ancorata alla dimensione economica del fenomeno regolato), dunque alla conservazione dei valori aziendali che ne deriva, ovviamente nella loro dimensione dinamica, il che prescinde dalla titolarità dei valori stessi.

Il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario ricercato dalla debitrice mira alla conservazione anche (e anzitutto) del singolo (sia pur centrale, ma non unico) valore aziendale costituito dall'immobile alberghiero, a prescindere da chi potrà essere, in un incerto, imprevedibile e assai lontano futuro, il soggetto proprietario dell'immobile stesso, e tuttavia in concordanza con un interesse delle stesse opposenti che invece assume rilevanza nell'attualità, tanto più considerando l'importante valorizzazione conferita dalla tenuta in esercizio di un immobile alberghiero rispetto alla progressiva perdita di valore del medesimo a seguito di un'ipotetica dismissione del suo esercizio.

E va annotato come le stesse opposenti, rispetto a tale pianificato auspicio della debitrice, non sollevino alcun rilievo.

Del tutto sguarnita di adeguata motivazione, e dunque inidonea a sollevare questioni munite di rilevanza ai fini del vaglio che compete a questo giudice, è poi la deduzione delle opposenti secondo cui nemmeno le operazioni straordinarie appostate nel piano concordatario con crisma di eventualità (ossia gli aumenti di capitale, la trasformazione in s.p.a., l'accesso al credito obbligazionario) potrebbero consentire alla debitrice di onorare il contratto di leasing alla scadenza anche nella



parte concernente l'esercizio del diritto di riscatto.

La deduzione è infatti lasciata alla laconica affermazione secondo cui si tratterebbe di "operazioni del tutto ipotetiche di cui non vi è nulla di certo" (p. 52 memoria di opposizione), il che del resto tradisce l'autentica natura della deduzione stessa, ossia l'esser parte della prognosi di conseguibilità del risultato ipotizzato dall'imprenditore in crisi che compete esclusivamente al vaglio critico dei creditori.

5.2. Le opposenti MGG sostengono che la proposta non sarebbe conforme a diritto, e ciò perché essa comporterebbe una illegittima modifica delle condizioni che regolano il rapporto negoziale di leasing, sul quale si regge l'esistenza stessa dell'impresa condotta dalla debitrice, assicurando a quest'ultima la disponibilità dell'immobile alberghiero, come già ampiamente osservato dal giudice delegato e dal Tribunale in fase di reclamo, in sede di concessione della misura cautelare di cui s'è detto.

La doglianza viene in particolare riferita dalle opposenti: *"a) ai tassi di interesse che, da variabili, passerebbero a fissi (e ad un tasso estremamente basso se non irrisorio) con incidenza diretta ed immediata sui canoni mensili; b) allo stravolgimento del piano finanziario sotto il profilo del prezzo di opzione finale d'acquisto che verrebbe più che raddoppiato, con ciò trasformando di fatto – tenuto conto dello stralcio quasi totale sullo scaduto e della maxi rata finale – un contratto evidentemente di natura traslativa in un contratto di mero godimento, lasciando prevedere, se non intendere, che al termine del rapporto la debitrice non eserciterebbe, perché certamente non in grado, il diritto di opzione finale d'acquisto"*.

Il motivo d'opposizione non è meritevole di seguito.

Conviene anzitutto chiarire, in termini generali, che qualsiasi proposta concordataria – e alla stregua, del resto, di qualunque altro strumento di regolazione della crisi, non solo di tipo liquidatorio, ma anche quando mirante ad una ristrutturazione finalizzata alla continuità aziendale – è inevitabilmente destinata a frustrare, almeno



in parte, le aspettative dei creditori, giacché incide sull'adempimento delle obbligazioni, ridefinendole in senso novativo e vincolante.

Atteso che, come di regola, la fonte dei debiti dell'impresa è costituita da contratti, lo strumento concordatario, nella parte in cui rimodula e ristruttura i debiti mantenendo in vigore i rapporti contrattuali da cui scaturiscono, incide, direttamente e inevitabilmente, sulla fase esecutiva del contratto, ossia sulla realizzazione del programma negoziale, dunque sugli interessi della controparte così come inizialmente riposti in tale programma.

L'indiretta compressione della libertà contrattuale della controparte che ne deriva – almeno nella fase realizzativa degli iniziali auspici per come riversati nell'accordo – costituisce un effetto connaturato e coesenziale allo stesso concordato preventivo, quale strumento di regolazione della crisi rimesso alla unilaterale iniziativa del debitore, per quanto soggetto al vaglio procedurale previsto dalla legge.

Nel caso di specie, e rispetto alla questione posta dalle opposenti, non è dato ravvedere alcuno scostamento rispetto alla naturale e fisiologica operatività dello strumento concordatario.

A ciò si aggiunga che appare meritevole di seguito la tesi della debitrice secondo cui il contratto di leasing presenta una causa concreta incentrata sullo scopo, perseguito dalle parti, di finanziare l'attività di impresa condotta dalla debitrice stessa in coincidenza con la provvista necessaria per acquistare la disponibilità dell'immobile alberghiero. Tale immobile, infatti, è stato individuato dalla stessa utilizzatrice, la quale ne dispone, nella sostanza, alla stregua di un proprietario, su di essa gravando ogni rischio e onere correlato alla gestione dell'immobile, incluso il rischio di perimento dell'immobile stesso (cfr. testo del contratto, spec. artt. 4, 10 e 15; doc. 14 memorie debitrice ex art. 48, comma 2, c.c.i.i.).

In tale contesto programmatico, e valorizzando il fenomeno economico sottostante, l'intestazione formale dell'immobile in capo alla concedente assolve precipuamente



ad una funzione di garanzia di rientro della debitrice dal debito restitutorio assunto con il finanziamento.

Ed è significativo annotare come, alla stregua del regolamento contrattuale, nel corso dell'esecuzione dello stesso, e in coincidenza con l'esecuzione della proposta concordataria, la concedente non sia gravata di alcuna prestazione correlata ad un'obbligazione contrattuale, se non quella, finale, del trasferimento della titolarità dell'immobile in capo all'utilizzatrice in caso di esercizio del diritto di opzione da parte di quest'ultima.

Ciò implica che il debito restitutorio contratto dalla debitrice nei confronti della concedente è da considerare come sorto al momento della conclusione del contratto, dunque anteriormente al deposito della domanda di concordato, dal che deriva che tale debito può essere fatto oggetto di ristrutturazione e rimodulazione concordataria.

Nel descritto contesto, rimanendo nel paradigma dello strumento concordatario, il piano predisposto dalla debitrice prevede una regolazione e rideterminazione concorsuale del debito in parola, in parte sottoponendolo a falcidia e in parte rimodulandolo nel tempo, preservando l'opzione di riscatto – diritto del resto acquisito, nella sua valenza potestativa, al patrimonio della debitrice sin dal momento della conclusione del contratto – oltre che la titolarità del bene in capo alla concedente.

Per il resto, la doglianza delle opposenti in ordine alla supposta incapacità della debitrice di onorare la maxi-rata finale e, altresì, di esercitare il diritto di opzione finale di acquisto non sono pertinenti con la questione che le opposenti stesse hanno inteso porre, ossia quella della violazione di norme inderogabili, diversamente risolvendosi nella manifestazione degli (irrilevanti) motivi sottostanti l'espressione di un giudizio di non convenienza della proposta concordataria che già ha condotto le opposenti stesse a votare in senso contrario alla stessa.



5.3. Le opposenti ritengono altresì contraria a diritto la richiesta della debitrice di condizionare al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione la corresponsione di tutte le somme a loro riconosciute nella proposta, oltre che di quelle depositate nel contesto del sequestro liberatorio pronunciato dal Tribunale di Ancona (sub 2280/2023, ordinanza del 12 marzo 2024; doc. 6 ricorso di omologazione della debitrice).

Rilevano le opposenti che la sentenza di omologazione è immediatamente esecutiva e il suo reclamo non produce effetti sospensivi, salva la possibilità che venga formulata e accolta dal giudice di appello un'istanza in tal senso.

Il motivo è inconsistente.

Va infatti precisato che si è al cospetto di una richiesta finalizzata alla specificazione di una modalità esecutiva del concordato, in conseguenza di quanto già compiutamente stabilito nella proposta della debitrice (così come modificata con deposito del 13 gennaio 2024), e precisamente nel punto in cui in essa: *"Si precisa che tutte le attribuzioni previste nella Proposta modificata sono subordinate alla definitività dell'omologa in ragione dell'esclusione di qualsivoglia risoluzione del contratto di leasing e al conseguente rigetto del reclamo proposto dal Leasing. Ne consegue che tutte le somme oggetto di Proposta modificata verranno accantonate su un apposito conto corrente dedicato fino alla definitività della sentenza di omologazione del concordato, fatto salvo il caso in cui l'impugnazione dell'omologa o l'opposizione alla stessa non siano correlate al contratto di Leasing immobiliare"* (v. p. 49 proposta).

Si tratta dunque di una previsione propria della soluzione concordataria confezionata dalla debitrice nell'esercizio della discrezionalità che le compete, come tale sottratta al sindacato di questo giudice.

E' appena il caso di annotare, aggiuntivamente, che tale previsione negoziale non presenta alcun profilo di contrasto con norme inderogabili, atteso che il passaggio in giudicato è semplicemente assunto quale evento di una condizione sospensiva, senza



dare luogo ad alcuna violazione delle norme processuali indicate dalle opposenti.

Tanto meno la previsione assume connotati di irragionevolezza, rinvenendo al contrario la sua ragion d'essere nella necessità per la debitrice di scongiurare il rischio di veder risolto il contratto di leasing – con fatale perdita della continuità – nonostante i versamenti in denaro in favore di MGG secondo quanto previsto nell'ambito del concorso concordatario, rischio correlato all'attuale pendenza del contenzioso tra la debitrice e MGG innanzi al Tribunale di Ancona (sub R.G. 2280/2023), nel quale MGG ha appunto formulato alternative istanze (dichiarative e costitutive) di risoluzione del contratto di leasing, e alla contemporanea pendenza, nel presente procedimento unitario, della domanda di liquidazione giudiziale della debitrice, sempre presentata da MGG.

5.4. Le opposenti MGG deducono la carente indicazione del surplus concordatario, ossia di una liquidità aggiuntiva, rinveniente dalla continuazione dell'attività d'impresa, rispetto a quella corrispondente al valore di liquidazione.

La deduzione è invero formulata in maniera sterile e astratta, oltre che imprecisa.

Infatti, dopo una lunga premessa su un recente precedente giurisprudenziale, le opposenti si limitano ad osservare come *“nel caso di specie HCB COLLECTION non ha indicato, né è ricavabile altrove, quale sarebbe il surplus concordatario da distribuire alla classe svantaggiata che ha votato favorevolmente”*.

Preme dire che il motivo si presenta, anzitutto, carente sul piano logico, giacché, in termini concettuali, il plusvalore della continuità non consiste in una risorsa concretamente esistente nel presente, bensì in una proiezione, non potendo che essere ricavato per differenza rispetto ad un dato attuale e più agevolmente verificabile, ossia quello del valore della liquidazione al momento della proposizione della domanda, e un dato futuro e meramente auspicabile (per quanto assistito dalle verifiche condotte in seno alla procedura in punto di sostenibilità economica dell'impresa, demandate in prima battuta all'attestatore; art. 87, comma 3, c.c.i.i.),



ossia quello dei flussi netti in entrata derivanti dalla continuità aziendale.

Nel caso di specie, la presenza, ovviamente in termini di proiezione, di un surplus concordatario è strutturalmente insita nella stessa proposta concordataria, così come basata su un piano che inequivocabilmente mira, nei contenuti, a superare la situazione di crisi in continuità aziendale diretta.

Al di là di ciò, è manifestamente destituita di fondamento l'affermazione delle opposenti secondo cui non sarebbe indicato quale sia il surplus concordatario auspicato.

Al contrario, dagli atti della procedura emerge come il valore eccedente quello di liquidazione sia stato costantemente oggetto di attenzione da parte del debitore e del commissario giudiziale, trattandosi di un elemento cruciale del piano proposto alla luce del nuovo impianto normativo recato dal codice.

In particolare, e muovendo dal dato di partenza del valore della liquidazione – oggetto di una relazione di stima a firma del dott. Alessandro Giarolli per conto della debitrice (doc. 23 allegato alla proposta), e di verifica da parte dell'attestatore (v. p. 34 e seguenti della relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, c.c.i.i.) – a più riprese, nei documenti presentati dalla debitrice, viene indicato – sia pur, e ovviamente, in termini valutativi e sulla base della differenza di cui s'è detto prima – l'ammontare del surplus concordatario in euro 1.218.389,89 (v. per tutti nel piano modificato, p. 21, e nella richiesta di omologazione, a p. 17).

Il commissario giudiziale riprende infine tale informazione nella propria relazione particolareggiata (v. par. 6, e precisamente p. 67).

In ultimo, nel proprio parere motivato, il commissario giudiziale fa rilevare come *“il Piano proposto dalla Debitrice risulta stimare sia i flussi netti derivanti dalla continuità aziendale, pari ad € 2.477.665,00, che il valore di liquidazione netto, pari ad € 1.259.275,11, quantificando per differenza, pari ad € 1.218.389,89, il valore eccedente quello di liquidazione. Il Piano riporta in modo esaustivo le modalità di calcolo di tali valori. Sulla base di tali*



assunti il valore di liquidazione netto viene imputato al pagamento per intero delle classi antecedenti la Classe 7 ed a parziale pagamento della stessa Classe 7, mentre per i pagamenti di grado successivo, e parzialmente per la Classe 7, il valore utilizzato è quello derivante dalla continuità eccedente il valore di liquidazione”.

Altro è comprendere se vi siano ragionevoli possibilità di conseguire tale surplus, a fronte della previsione, nel piano, di una sua distribuzione secondo criteri di *relative priority rule*. Questione che tuttavia non viene sollevata dalle oppositori con il motivo in esame, del resto appartenendo al più ampio tema della verifica della fattibilità economica del piano, come tale di principio rimessa alla valutazione dei creditori, salve le verifiche demandate a questo giudice – già sopra condotte con esito favorevole per la proposta concordataria – in punto di assenza di cause di manifesta irrealizzabilità del piano o di ragionevoli prospettive di impedire o superare la crisi o l’insolvenza, oltre che di corretta informazione dei creditori.

6. Formazione delle classi.

La proposta concordataria prevede la suddivisione dei creditori in quattordici classi, nei termini che seguono:

- “classe 1” (debiti verso dipendenti contestati e fondo TFR – privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c.): pagamento integrale previsto nei termini contrattuali;
- “classe 2” (debiti per compensi per mansioni di “hotel manager” – privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c.): pagamento integrale previsto al 30.09.2028;
- “classe 3” (debiti verso professionisti – privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.): pagamento integrale previsto entro 210 giorni dalla data di omologa;
- “classe 4” (debiti verso coltivatori diretti – privilegiati ex art. 2751 bis, n. 4, c.c.): pagamento integrale previsto entro 240 giorni dalla data di omologa;
- “classe 5” (debiti verso artigiani – cooperative di produzione e lavoro – privilegiati ex art. 2751 bis, nn. 5 e 5 bis, c.c.): pagamento integrale previsto entro 270 giorni dalla data di omologa;



- "classe 6" (debiti verso fornitori per IVA in rivalsa non degradata – privilegiati ex artt. 2758, comma 2 e 2778, n. 7, c.c.): pagamento integrale previsto entro 270 giorni dalla data di omologa;
- "classe 7" (debiti verso l'Erario da definire con "transazione fiscale"): pagamento integrale, in parte avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro 270 giorni dalla data di omologa, e in parte oggetto della "Definizione agevolata delle liti" con pagamento mediante rate mensili, l'ultima delle quali in scadenza il 31.03.2028;
- "classe 8" (debiti privilegiati ex art. 2752, comma 3, c.c.): pagamento integrale previsto entro 300 giorni dalla data di omologa;
- "classe 9" (debiti verso fornitori per IVA in rivalsa degradata - chirografari): pagamento falcidiato nella misura dell'11% entro 365 giorni dalla data di omologa;
- "classe 10" (debiti verso fornitori chirografari "imprese minori"): pagamento falcidiato nella misura del 10% entro 365 giorni dalla data di omologa;
- "classe 11" (debiti verso fornitori chirografari "essenziali"): pagamento falcidiato nella misura del 10% entro 395 giorni dalla data di omologa;
- "classe 12" (debiti verso fornitori chirografari "non essenziali"): pagamento falcidiato nella misura del 10% entro 425 giorni dalla data di omologa;
- "classe 13" (posizione debitoria leasing): in tale classe la debitrice colloca i crediti riconducibili al rapporto di leasing del compendio immobiliare e intestati a MGG, sia per importi scaduti al 20.04.2023, che per importi scadenti successivamente, fatti salvi i crediti per rivalsa IVA su fatture già emesse, ricompresi nell'apposita classe; del trattamento riservato alla parte concedente del leasing s'è già detto sopra;
- "classe 14" (soci): il piano prevede uno specifico intervento dei soci in caso di scostamento negativo dagli obiettivi economici e finanziari programmati; per tale motivo, i soci sono stati ricompresi in apposita classe, che è stata ammessa al voto ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 ter, comma 2 c.c.i.i. in ragione delle



modifiche statutarie incidenti sui relativi diritti di partecipazione che potrebbero rendersi necessarie al fine di assicurare il buon esito della ristrutturazione.

La suddivisione in classi nei termini che precedono soddisfa gli obblighi posti dagli artt. 84, commi 5, 6 e 7, 85, commi 2 e 3 e 120 ter, comma 2, c.c.i.i., mentre non v'è ragione per ritenere che il trattamento previsto per ciascuna classe produca l'effetto, vietato dall'art. 85, comma 4, c.c.i.i., di alterare il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

All'interno di ciascuna classe i creditori sono trattati in maniera paritaria.

Ciascuna classe raggruppa creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei, secondo il criterio indicato all'art. 2, lett. r), c.c.i.i..

Giova ricordare che il sindacato del giudice, sul punto, riguarda la razionalità e la coerenza delle scelte discrezionali del debitore, onerato di indicare nel piano concordatario, ai sensi dell'art. 87, lett. m), c.c.i.i., *"i criteri di formazione"*, il *"valore dei rispettivi crediti"* e, infine, gli *"interessi di ciascuna classe"*.

L'indagine giudiziale attiene alla logica dei criteri utilizzati e mira a verificare le ragioni di comune appartenenza dei crediti illustrate dal debitore. Se il criterio non è bizzarro o discriminante, il merito delle ragioni giustificatrici della costruzione di una classe e della relativa diversificazione di trattamento rimane fuori dal perimetro del controllo del tribunale.

Orbene, nel caso di specie, non è dato rilevare alcun profilo di irrazionalità o incoerenza nella suddivisione dei creditori operata dal debitore, che appare al contrario aderente ad una distinzione tra gruppi di creditori già preesistente in correlazione, sul piano giuridico, alla distinzione tra creditori chirografari e privilegiati (e, ovviamente, tra questi ultimi, in ragione del diverso grado di privilegio), nonché, sul piano economico e sociale, all'articolazione delle diverse posizioni di interesse orbitanti attorno alla gestione aziendale condotta dalla



debitrice.

Il che esclude in radice ogni forma di artificiosità nella suddivisione in classi operata dalla debitrice, non essendo tanto meno dato di ritenere che essa sia ingiustificatamente discriminante, ovvero preordinata ad alterare il sistema di formazione del consenso, magari sterilizzando il dissenso dei creditori riottosi isolandoli in una classe selettiva e disomogenea.

6.1. Alla luce di tali premesse, sono da ritenere prive di fondamento alcuno le doglianze delle opposenti sul punto.

Va anzitutto escluso, per quanto già detto, che la suddivisione in classi operata dalla debitrice non sia corretta, come diversamente affermano le opposenti.

Occorre appena aggiungere che è priva di fondamento la doglianza delle opposenti secondo cui la classe 14 non dovrebbe neppure esistere e, in ogni caso, non dovrebbe votare. Al contrario, la formazione della classe in parola appare obbligatoria, ai sensi dell'art. 120 ter, comma 2, c.c.i.i., atteso che il piano concordatario incide direttamente sui diritti di partecipazione dei soci nel momento in cui: a) fatta eccezione per la ricostituzione del capitale al minimo legale, destina tutto il surplus concordatario e gli utili futuri ad apposita riserva di patrimonio vincolata all'adempimento del piano, e comunque indisponibile fino al riscatto del leasing, con ciò comprimendo il diritto agli utili dei soci e, altresì, il diritto di veder ricostituito il capitale sociale all'originaria consistenza di euro 250.000,00; b) stabilisce, quale immediato effetto dell'omologazione, la modifica dello statuto sociale in coincidenza della ricostituzione del capitale sociale – già oggetto di perdita – al suo minimo legale; c) all'eventuale verificarsi di scostamenti negativi rispetto al fabbisogno concordatario, e al fine di fornire garanzia di adempimento del concordato, attribuisce all'organo amministrativo il potere di decidere aumenti di capitale sociale, in denaro, inscindibili con o senza l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, nonché il compito di dare corso all'operazione di trasformazione della società in società per azioni, con aumento di capitale ad euro 50.000,00 e con lo scopo di



accedere al prestito obbligazionario; si tratta di operazioni bensì eventuali, ma non puramente facoltative, essendo la debitrice obbligata a darvi luogo, e con essa l'organo amministrativo, ove se ne presentasse la necessità, e ciò al fine di assicurare l'adempimento del concordato.

Quanto poi alla tesi delle opposenti secondo cui la debitrice avrebbe, nella formazione delle classi, abusato del diritto, ingiustificatamente moltiplicando le classi, essa è del tutto destituita di fondamento.

Va anzitutto annotato che le opposenti si limitano a tratteggiare astrattamente e acriticamente le acquisizioni della giurisprudenza sul tema dell'abuso del diritto nella formazione delle classi, senza tuttavia declinarle in maniera sufficientemente precisa e concreta in relazione al caso di specie.

Privi di consistenza sono poi i rilievi mossi dalle opposenti al conflitto di interessi che riguarderebbe i soci, collocati nella classe 14, e i professionisti che hanno assistito la debitrice nella presente procedura di concordato preventivo, collocati nella classe 3.

Quanto ai primi, come si è poc'anzi visto, è la legge stessa a prevedere il loro obbligatorio classamento, allorquando siano incisi i diritti di partecipazione dei soci, ossia allorquando ricorra una condizione di tensione, dunque non di perfetta comunanza, tra gli interessi della società debitrice e quelli dei suoi soci.

Quanto ai secondi, inutile entrare nel merito, giacché alla prova di resistenza, anche ad escludere il voto favorevole della classe 3, non di meno il concordato sarebbe da ritenere approvato dalla maggioranza delle classi ai fini della verifica di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i., in presenza di altre classi favorevoli formate da creditori privilegiati.

E' per il resto inconcludente, rispetto al tema posto, il tentativo delle opposenti di sostenere la tesi secondo cui la debitrice avrebbe diversamente dovuto raggruppare i creditori in quattro classi.



La tesi appare infatti, e anzitutto, sterile, atteso che essa si limita a proporre una suddivisione alternativa – per vero, come tra poco si dirà, di dubbia sostenibilità – rispetto a quella proposta dalla debitrice alla luce di un corretto esercizio della sua discrezionalità, per quanto già detto.

Occorre poi e per altro verso annotare che la suddivisione tratteggiata dalle oppositori – peraltro non secondo un metodo munito di un autonomo e distinto percorso logico, bensì semplicemente muovendo a ritroso rispetto all'impostazione della debitrice – appiattisce indiscriminatamente e ingiustificatamente creditori muniti di diritti di prelazione diversi e di diverso grado, oltre che portatori di interessi del tutto disomogenei (aggruppando le classi 2, 9, 10, 11 e 12, e le classi 3, 4, 5, 6 e 8), e oltretutto disattende l'obbligo di formare una classe separata dei fornitori di beni e servizi che siano imprese minori posto dall'art. 85, comma 3, c.c.i.i..

Questo a fronte di una suddivisione effettuata dalla debitrice che, opportunamente, ha il pregio di marcare adeguatamente le distinzioni tra preesistenti gruppi omogenei, corrispondendo agli auspici del legislatore nel momento in cui si è posta l'obbligatorietà stessa della formazione delle classi nel concordato in continuità, in funzione di una approvazione che, come noto, avviene per classi, e non richiede più la maggioranza assoluta dei crediti.

Tanto più che, finalmente, il concordato non risulta approvato dalla totalità delle classi, lasciando alla debitrice l'unica strada dell'omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.c.i.i..

Il che mette per converso in evidenza come, a ben vedere, sia la stessa suddivisione indicata dalle oppositori ad apparire come una forzatura preordinata al preconstituito scopo di impedire al debitore di avere accesso allo strumento concordatario, finanche alle condizioni di cui all'art. 112, comma 2, c.c.i.i..

Alla luce di quanto, resta superata e assorbita ogni altra questione di dettaglio sollevata dalle oppositori, essendo appena il caso di rimarcare: a) che resta



inconferente con l'oggetto della presente indagine ogni considerazione in relazione al trattamento riservato ai creditori di ciascuna classe che non abbia a che vedere con il rispetto - che già è stato qui riscontrato - dei criteri di parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe e di priorità di trattamento di cui all'art. 84, commi 6 e 7, c.c.i.i.; b) che non ricorre alcun obbligo per il debitore di assicurare un trattamento differenziato ai creditori appartenenti a classi diverse.

Preme infine a questo Tribunale mettere in evidenza come, in termini generali, la deduzione stessa di abusività nella formazione delle classi, così come formulata dalle opposenti, appaia eccentrica e inutilmente sovrabbondante rispetto alla questione che autenticamente si pone in questa sede, ossia, appunto quella del vaglio di omologazione in assenza del voto positivo di tutte le classi.

7. Omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.c.i.i.

Venendo alla richiesta della debitrice di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.c.i.i., si osserva che ricorrono tutte le condizioni richieste da tale disposizione.

Come già anticipato, e riscontrato nelle relazioni di attestazione e nella relazione particolareggiata del commissario giudiziale, il piano prevede che la quota di liquidità corrispondente al valore di liquidazione venga distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre risultano al contempo rispettati i criteri che si sintetizzano nella *relative priority rule* quanto alla quota eccedente tale valore e riconducibile alla continuità aziendale, ossia il surplus concordatario, atteso che - come già si è visto in punto di verifica della corretta formazione delle classi - ai creditori, così come inseriti nelle varie classi, è destinato un trattamento pari a quello riservato ai creditori delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello riservato ai creditori delle classi di grado inferiore. Ai lavoratori dipendenti e agli istituti titolari dei crediti per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ex art. 2116 c.c., è riservato l'integrale pagamento secondo un criterio di *absolute priority rule* anche in relazione al surplus concordatario, nel



rispetto di quanto stabilito dall'art. 84, comma 7, c.c.i.i. (art. 112, comma 2, lett. a) e b), c.c.i.i.).

Com'è dato agevolmente riscontrare e confermato dal commissario giudiziale nella sua relazione particolareggiata e nel parere motivato, nessun creditore risulta ricevere più dell'importo del proprio credito (art. 112, comma 2, lett. c), c.c.i.i.).

Come già anticipato, la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, ossia nove su dodici votanti. Tra esse, si sono espresse in termini favorevoli sei classi (classi 3, 4, 5, 6, 7 e 8) formate da creditori titolari di diritti di prelazione (art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i.).

8. Eccezione di difetto di convenienza della proposta.

Le oppositori sollevano eccezione di difetto di convenienza della proposta ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.c.i.i., sostenendo la tesi secondo cui la loro posizione di credito rinverrebbe una migliore soddisfazione nell'ipotetico caso della liquidazione giudiziale della debitrice.

L'eccezione non merita seguito.

Preme anzitutto annotare che le affermazioni delle oppositori a sostegno della maggiore vantaggiosità, per loro, dell'alternativa liquidatoria, non vanno oltre una meramente ipotizzata assunzione di una rapida ricollocazione del bene sul mercato conseguente alla liquidazione giudiziale, magari rafforzata da una ancor più ipotetica (e invero assai improbabile) prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del curatore, a fronte della seria e concreta probabilità di incorrere in un grave deprezzamento dell'immobile in conseguenza di una chiusura dell'attività alberghiera, quand'anche temporanea.

Ma, al di là di ciò, e premesso che le oppositori non contestano in alcuna misura i dati e i valori della proposta e del piano, così come oggetto di attestazione, oltre che di verifica da parte del commissario giudiziale, va messo in evidenza come il commissario giudiziale, nel proprio motivato parere finale, dopo aver rilevato come



il conteggio delle opposenti *“omette di considerare gli importi che verrebbero riconosciuti, nell’ambito della Proposta concordataria, a titolo di pagamento parziale dei canoni scaduti al 20.04.2023, pari ad € 285.195,01, oltre alla possibilità di emettere la nota di credito per l’IVA non realizzata su fatture emesse pre-concordato, pari ad € 538.327,66, secondo quanto previsto dall’art. 26 D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 18, comma 1, D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2021 (Decreto sostegni bis), applicabile alla Procedura in oggetto”*, ponga l’assunto secondo cui *“la convenienza del Concordato Preventivo rispetto all’alternativa liquidatoria debba essere effettuata non limitandosi alle somme incassabili alla fine del Piano (30.09.2028), ma considerando anche i pagamenti che, in base alle condizioni contrattualmente rideterminate, avranno scadenza successiva al 30.09.2028 per far fronte al debito residuo in linea capitale esistente a tale data, pari ad € 10.239.815,27”*.

Tale assunto merita di essere condiviso, giacché conduce ad un dato utile e confrontabile con l’orizzonte economico che si staglia davanti alle stesse opposenti, ossia quello tendente alla integrale realizzazione della liquidità ritraibile dal contratto di leasing, che naturalmente implica l’evenienza – presente in entrambi gli scenari – della cessione della proprietà dell’immobile. Non può invece essere condiviso il metodo impiegato dalle opposenti, così come volto a porre a raffronto le somme liquide alternativamente incassabili, nei due scenari, al 30.09.2028 (ossia al termine del piano concordatario), atteso che tale metodo, mentre per un verso conteggia il denaro liquido ritraibile dalla vendita dell’immobile nello scenario liquidatorio (ossia euro 12.800.000,00), per altro verso non tiene in alcuna considerazione, nello scenario concordatario, la circostanza che, a tale data, MGG resta comunque proprietaria dell’immobile alberghiero, e dunque che il relativo potenziale valore di liquidazione resta acquisito al suo patrimonio (e infatti, come si vede, le opposenti non tengono in alcuna considerazione tale dato nei loro conteggi; cfr. p. 56 memoria d’opposizione).

Orbene, arriva infine il commissario ad affermare che *“alla luce di quanto sopra esposto*



l'importo complessivamente realizzabile dalla Società di leasing nell'ipotesi concordataria ammonta a circa € 15.930.000,00, importo quindi superiore a quello realizzabile nell'ipotesi della Liquidazione giudiziale (€ 14.730.000,00)", riassumendo il raffronto in due tabelle riepilogative, alla cui lettura di rimanda (cfr. pp. 25 e 26 motivato parere del commissario giudiziale). Va annotato che il commissario giudiziale assume, quale ipotetico valore di realizzazione dell'immobile alberghiero, la cifra di euro 12.800.000,00, ossia quella già indicata da MGG in occasione di una riunione del 10.01.2023 (quale "corrispettivo ritenuto adeguato per la cessione dell'immobile libero da pendenze ed a definizione dello scaduto", cfr. p. 47 relazione particolareggiata commissario giudiziale) e ripreso dalle opposenti medesime nei loro calcoli prospettici per come versati nella memoria d'opposizione.

All'udienza dell'8 maggio 2024, il commissario giudiziale ha confermato *"il proprio giudizio di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria"*, altresì rilevando *"la correttezza dei numeri di cui alla tabella riprodotta dal debitore a p. 39 della memoria depositata dal debitore, osservando che, rispetto alle proprie valutazioni di cui a p. 25, il debitore considera ulteriori 1,2 milioni di euro al fine di corrispondere gli interessi al 2,516 % a partire dall'1 ottobre 2028"*. Il che ulteriormente divarica la differenza tra le due ipotetiche prospettive di risultato, in favore della soluzione della crisi proposta dalla debitrice.

Quanto precede è sufficiente per ritenere che, sulla base delle informazioni fornite della debitrice, la proposta e il piano offrono una soddisfazione del credito rinveniente dal rapporto di leasing che non può dirsi inferiore rispetto a quella ritraibile in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice medesima.

9. Omologazione del concordato preventivo.

Quanto precede conduce all'omologazione del concordato preventivo di cui alla proposta della debitrice, e contestualmente preclude, in rito (artt. 48, comma 6 e 49,



commi 1 e 2, c.c.i.i.), la pronuncia sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice medesima proposta da MGG.

I provvedimenti ex art. 120 quinquies c.c.i.i. vengono assunti in coerenza con il piano concordatario come in dispositivo.

Non meritano seguito le altre pronunce accessorie richieste dalla debitrice, non essendo pertinenti con la funzione della presente decisione e diversamente riguardando la concreta e corretta esecuzione del concordato, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (art. 118 c.c.i.i.).

Spetta al giudice delegato la determinazione delle modalità di accantonamento delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, ai sensi dell'art. 118, comma 2, c.c.i.i..

10. Spese.

Le spese seguono la soccombenza delle opposenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile, e facendo in particolare applicazione, nella misura media, dei parametri di cui allo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00.

Le spese del processo cautelare, ex artt. 54 e 55 c.c.i.i., sono già state regolate in quella sede (cfr. ordinanza del 13 ottobre 2023 del giudice delegato, e ordinanza del Tribunale in sede di reclamo del 14 dicembre 2023, sub R.G. 2715/2023), opportunamente, non potendosi dare per scontata, nell'ambito del procedimento unitario volto alla soluzione concorsuale della crisi, l'evenienza che, in sede di omologa, la controversia d'opposizione venga instaurata dal creditore già interessato dalle misure cautelari.

Non ritiene questo Tribunale meritevole di seguito l'istanza della debitrice di condanna delle opposenti ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..



Il comportamento processuale complessivamente assunto dalle opposenti, per quanto si sia risolto in una strenua resistenza alle iniziative assunte dalla debitrice nei termini indicati da quest'ultima, in nessuna maniera si presta ad essere censurata come temeraria o abusiva, essendo pur sempre autenticamente correlata alla difesa della propria specifica, per quanto (naturalmente) egoistica, posizione di interesse rispetto all'impresa condotta dalla debitrice, restando nell'ambito della naturale tensione tra contrapposti interessi che presenta qualsiasi procedimento di natura concorsuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando:

- 1) **omologa** il concordato preventivo di cui alla proposta di HCB COLLECTION S.R.L.;
- 2) **determina** la ricostituzione del capitale sociale di HCB COLLECTION S.R.L. a euro 10.000,00, ripartito proporzionalmente tra i soci in ragione delle rispettive partecipazioni;
- 3) **determina** la modifica dello statuto sociale di HCB COLLECTION S.R.L. in conformità a quanto previsto al punto 11.1 del piano di concordato;
- 4) **determina** la costituzione della riserva straordinaria indisponibile di cui ai parr. 14 e 19 del piano di concordato;
- 5) **demanda** all'organo amministrativo l'adozione di ogni atto necessario: a) a dare esecuzione a quanto disposto ai capi 2), 3) e 4) che precedono, autorizzandolo a porre in essere nei successivi trenta giorni dall'omologa le correlate modificazioni statutarie; b) ad assumere le iniziative necessarie a dare esecuzione alle operazioni straordinarie previste al punto 11.2 del piano di concordato, stimolando l'assunzione di ogni modificazione statutaria richiesta o comunque necessaria, previa assunzione del motivato parere del



commissario giudiziale reso alla luce di una compiuta relazione, al medesimo, in ordine alle operazioni che si intendono intraprendere e ai risultati sperati;

- 6) **demanda** al giudice delegato l'adozione dei provvedimenti necessari a risolvere ogni questione che dovesse sorgere nel corso della procedura, e a dirimere i conflitti fra gli organi della procedura, ovvero fra questi e il debitore;

condanna le opposenti MASTER GARDANT S.p.A. e GARDENIA SPV S.R.L., in solido tra loro, al rimborso in favore della debitrice delle spese processuali correlate all'opposizione, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 5, c.c.i.i., con contestuale comunicazione a HCB COLLECTION S.R.L., a MASTER GARDANT S.p.A. e GARDENIA SPV S.R.L., al pubblico ministero e al commissario giudiziale.

Trento, 27 maggio 2024

Il giudice estensore
Benedetto Sieff

Il presidente
Luciano Spina

